



*Ministero della pubblica istruzione*

**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**

**Direzione Generale**

**Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio**

Prot. n. 12069

Bari, 12.12.2006

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al riordino delle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stata disciplinata l'organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTO il D.D.G. n. 1 del 12 giugno 2001, con il quale è stata determinata l'articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per funzioni e sul territorio;
- VISTO il D.P.R. 11.8.2003, n. 319, contenente il "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- VISTO il D.M. del 28.7.2004 - prot. n. 1598, concernente l'articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- VISTO il D.L. 18.5.2006 n. 181 coordinato con la legge di conversione 17.6.2006 n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
- VISTO il D.D.G. prot. n.2587 in data 11.2.2005, con cui sono state delegate agli Uffici scolastici provinciali alcune funzioni di competenza dell'Ufficio VII;
- VISTO l'art. 1bis del decreto legge 5.12.2005 n. 250, coordinato con la legge di conversione 3.2.2006 n. 27, che ha introdotta una nuova disciplina delle scuole non statali, riconducendole "alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10.3.2000 n. 62 e di scuole non paritarie",
- VISTA la nota prot. n. 9521 del 17.10.2006 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, contenente indicazioni relative al regime transitorio della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie, a seguito dell'abrogazione dell' art. 332 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, che ne prevedeva l'onere a carico del provveditore agli studi, il quale si avvaleva del direttore didattico competente per territorio;
- CONSIDERATO che è in corso di definizione il regolamento, previsto dalla succitata legge n. 17/2006, col quale saranno definite le modalità procedurali per l'inclusione delle scuole non paritarie in appositi elenchi affissi agli albi degli Uffici scolastici regionali;
- RITENUTO di uniformarsi alle succitate indicazioni ministeriali, mirate a non sospendere, nelle more della definizione del nuovo regime di controllo, i compiti di vigilanza sulle scuole non paritarie, "al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, individuabile nella tutela della famiglie che si avvalgono del servizio di tali scuole e del personale docente in esse impiegato che può vedere riconosciuta la validità del servizio prestato soltanto in presenza dell'approvazione di nomina da parte dell'autorità scolastica vigilante";
- RITENUTO che il citato compito di vigilanza possa essere espletato con maggiore speditezza e funzionalità dagli Uffici scolastici provinciali, quali articolazioni territoriali di questa Direzione generale;

## D E C R E T A

E' delegata agli Uffici Scolastici Provinciali la vigilanza sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti, previsti dall'art. 1bis del decreto legge 5.12.2005 n. 250, coordinato con la legge di conversione 3.2.2006 n. 27, ai fini dell'inclusione nell'elenco regionale delle scuole dell'infanzia non paritarie.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Lucrezia Stellacci